PROVVEDIMENTI URGENTI PER LE ATTIVITA' MUSICALI E CINEMATOGRAFICI

Art. 2

Ai fini del riconoscimento della nazionalita' ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana" di cui al secondo comma dello stesso art. 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo. Per "ripresa sonora diretta" di cui al penultimo comma del citato art. 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneita' della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

Versione in vigore dal 29 maggio 1979, non più in vigore dal 28 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per le attivita' musicali e cinematografici
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-le-attivita-musicali-e-cinematografici/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it